

Assicurazione Multirischi Contenuto Abitazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Casa Protetta



Aggiornamento al febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel Modulo di Adesione e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Tale prodotto — ancorché proposto in occasione della stipula di un finanziamento — non ha alcun legame funzionale con lo stesso essendo facoltativo e non connesso al finanziamento in parola

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una soluzione assicurativa multirischio per la tutela dei beni di proprietà contenuti nella civile dimora abituale, dei danni causati a terzi derivanti dalla Responsabilità Civile della Conduzione dell'immobile e dai fatti relativi alla vita privata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni al Contenuto: danni materiali e diretti ai beni di proprietà dell'assicurato o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare causati da incendio, esplosione e scoppio, danni da acqua, atti vandalici, fenomeno elettrico, danni ai cristalli;
- ✓ Danni a Terzi - RC della Conduzione: risarcimento dell'Assicurato, quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi in relazione all'uso e custodia dell'immobile;
- ✓ Tutela legale: rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali, purché i danni siano conseguenti a violazioni di legge o per lesioni di diritti relativi alla conduzione dell'abitazione indicata nel Modulo di Adesione, inclusi i diritti nascenti dall'installazione di mobili da parte di terzi presso la stessa abitazione.
- ✓ Assistenza: prestazione di servizi di assistenza legati alla conduzione dell'abitazione.

Le successive sezioni sono facoltative:

- ✓ Danni a Terzi - RC della Vita Privata: risarcimento dell'Assicurato, quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi in relazione a fatti attinenti la vita privata;
- ✓ Furto: danni materiali e diretti per la perdita di possesso dei beni assicurati, conseguenti a furto e rapina, compresi valori e preziosi.

Le sezioni Danni a terzi e Furto prevedono garanzie facoltative a pagamento.

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa non è assicurato?

Le garanzie sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- ✗ il Fabbricato è destinato esclusivamente ad Abitazione Abituale dell'Aderente, senza soluzione di continuità superiore a 60 giorni;
- ✗ il Fabbricato è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
- ✗ il Fabbricato è in buone condizioni di manutenzione;
- ✗ il Fabbricato fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- ✗ l'abitazione assicurata o comunque il maggiore edificio di cui fa parte sia costruito, per quanto riguarda le Strutture Portanti verticali, le pareti esterne e il manto del Tetto, in Materiali Incombustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici.

Responsabilità Civile: premesso che la prestazione opera per danni a terzi, non sono considerati tali:

- ✗ il Cliente;
- ✗ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- ✗ i Lavoratori Domestici e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio

Tutela legale:

- ✗ il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere,
- ✗ tutto quanto non espressamente coperto.



Che cosa è assicurato?



Che cosa non è assicurato?

Assistenza: non sono inclusi nelle prestazioni i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Furto e rapina: danni da Furto avvenuto quando il Fabbricato contenente i beni assicurati rimanga disabitato per più di 60 giorni consecutivi.



Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che facoltative - offerte dal contratto sono applicati franchigie e scoperti indicati nelle condizioni di assicurazione e/o nel Modulo di Adesione che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura?

Le garanzie ti coprono per i fatti verificatisi in Italia ad eccezione delle seguenti specifiche:

✓ Responsabilità Civile Vita Privata L'assicurazione è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione;
- Devi comunicare per iscritto alla Società ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo, altrimenti denominato premio, si paga mediante Addebito in Conto Corrente (SDD - SEPA Direct Debit) o carta di credito. Il Prezzo deve essere pagato mensilmente, senza interessi di frazionamento. L'addebito delle rate di Prezzo verrà effettuato automaticamente il giorno di ciascuna scadenza mensile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'Aderente o della Compagnia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione. Se l'Aderente non corrisponde la prima rata di Prezzo, la copertura resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 del giorno di pagamento di quanto dovuto.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente può recedere dal contratto esercitando:

- il diritto di ripensamento, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalla ricezione della documentazione pre-contrattuale, se successiva;
- Il diritto di cessazione del Contratto successivamente a 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in tal caso la copertura cesserà alla scadenza del mese a cui si riferisce l'ultima rata di Prezzo corrisposta e la copertura cesserà alla scadenza dell'ultima rata pagata e sarà sospeso l'addebito delle rate successive.
- la disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Nei casi suddetti dovrà darne comunicazione attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo e-mail all'indirizzo clienti@agosducato.it,
- telefonicamente al numero 800.991.840,
- mediante raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. Back Office - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126.

Assicurazione Multirischi Contenuto Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Casa Protetta"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800 620 546; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – Email: info@ca-assicurazioni.it; PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sono previste le opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Furto e Responsabilità Civile della Vita Privata.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che:

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al Contenuto: sono esclusi i danni (i) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (iii) determinati con dolo dell'Assicurato; (iv) determinati da atti di Terrorismo; (v) subiti da veicoli o natanti; (vi) causati da normale usura e corrosione; (vii) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura; (viii) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; (ix) da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati; (x) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate, danni da mancato godimento od uso delle cose assicurate, danni derivanti da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati; (xi) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di Disabitazione del Fabbricato.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Danni da acqua: sono esclusi i danni conseguenti a (i) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici; (ii) gelo; (iii) umidità, stillicidio o condensa; (iv) rigurgito di fognature; (v) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami; (vi) occlusioni o intasamento di pluviali e grondaie.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Atti vandalici: sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti a qualsiasi legittimo titolo del Fabbricato.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Fenomeno Elettrico: sono esclusi i danni (i) ad apparecchi di oltre 5 anni; (ii) da spese per il recupero di dati informatici; (iii) ai supporti dati (CD, DVD, etc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati; (iv) da usura degli apparecchi; (v) ad apparecchi per uso professionale.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Danni ai Cristalli: sono esclusi i danni (i) verificatisi durante i montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera; (ii) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti; (iii) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione; (iv) causati a sorgenti luminose e insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito; (v) consistenti in mere rigature, graffiature, screpolature e scheggiature.

Per tutte le garanzie Sezione Danni a Terzi: sono esclusi i danni (i) determinati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali questo debba rispondere per legge; (ii) derivanti da Furto e Rapina; (iii) alle cose altrui da Incendio, Esplosione, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; (iv) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e, comunque, retribuite; (v) a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; (vi) causati a terzi dai Lavoratori Domestici e, in particolare, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività; (vii) derivanti dalla proprietà del Fabbricato; (viii) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Terrorismo, di occupazione militare e invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ix) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (x) determinati da allagamento, inondazioni, alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (xi) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; (xii) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura; (xiii) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato; (xiv) derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne; (xv) da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile; (xvi) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

Sezione Danni a Terzi, garanzia Responsabilità civile Vita privata: sono esclusi i danni (i) ai modelli e agli Aeromobili nella pratica del modellismo; (ii) dall'esercizio dell'attività venatoria; (iii) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti; (iv) da circolazione su strada a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le Biciclette a Pedalata Assistita, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili; (v) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età; (vi) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutte le attività praticate a livello agonistico; (vii) derivanti dalla pratica di attività quali speleologia, sport aerei, paracadutismo.

Sezione Tutela Legale: sono escluse le spese legate a (i) pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; (ii) ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte. Sono inoltre escluse le spese relative alle controversie (iii) legate alla proprietà del Fabbricato e alle controversie originate da contratti di locazione del Fabbricato steso; (iv) connesse alla vita privata; (v) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; (vi) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo; (vii) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa; (viii) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, natanti, imbarcazioni a motore o aeromobili; (ix) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; (x) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori o tra questi e la Compagnia; (xi) di lavoro subordinato che oppongano l'Assicurato al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici; (xii) di natura contrattuale; (xiii) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato; (xiv) nei confronti della Compagnia; (xv) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni; (xvi) relative o comunque connesse ad immobili; (xvii) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto o locazione di beni immobili; (xviii) relative al recupero del credito; (xix) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva; (xx) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata; (xxi) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa o altre tipologie di collaborazione; (xxii) con un valore in lite inferiore ad euro 500,00; (xxiii) in genere, ogni controversia che non sia relativa ai Rischi assicurati.

Per tutte le garanzie Sezione Assistenza: sono escluse le prestazioni provocate o dipendenti (i) da eruzioni vulcaniche, Terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; (ii) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; (iii) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; (iv) atti di pura temerarietà dell'Assicurato; (v) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; oltre che (v) per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati; (vi) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali a insindacabile giudizio della Compagnia; (vii) danni conseguenti ad ogni circostanza fortuita ed imprevedibile.

Sezione Assistenza, garanzia Invio di un Elettricista in caso di urgenza: da tale prestazione sono esclusi i costi del materiale dei pezzi di ricambio, nonché gli interventi (i) sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione abituale dell'Assicurato; (ii) richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; (iii) gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; (iv) per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

Sezione Assistenza, garanzia Invio di un Termoidraulico: da tale prestazione sono esclusi i costi del materiale dei pezzi di ricambio, nonché (i) gli interventi di interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore; (ii) i guasti delle tubature a monte del contatore.

Sezione Assistenza, garanzia Invio di un Tecnico del gas: da tale prestazione sono esclusi i costi del materiale dei pezzi di ricambio, nonché gli interventi (i) per manutenzioni ordinarie all'impianto; (ii) su parti di impianto di pertinenza del distributore del servizio; (iii) dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore del servizio; (iv) su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (v) per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (vi) dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore; (vii) su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni; (viii) su caldaie, boiler e/o scaldabagno; oltre che (ix) i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore del servizio o dall'esercente.

Sezione opzionale Furto: sono esclusi i danni (i) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (iii) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nel Fabbricato ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere; di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene; (iv) derivanti da assenza o insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture fatta eccezione per (a) i furti avvenuti con la presenza di persone nel Fabbricato assicurato e la non operatività dei mezzi di chiusura, e chiusura delle finestre e portefinestre, (b) i furti avvenuti in assenza di persone nel Fabbricato, mediante l'utilizzo di aperture e (c) in caso di Furto avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro non antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura - per cui trovano applicazione gli scoperti descritti di seguito - se i ladri si sono introdotti nel Fabbricato assicurato da tali aperture; (v) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di Disabitazione del Fabbricato; (vi) causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro; (vii) determinati da atti di Terrorismo; (viii) a veicoli a motore; (ix) a natanti.

Franchigie e Scoperti

Per la **Sezione Danni al Contenuto, garanzie Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio, Fenomeno Elettrico, Danni ai Cristalli e Danni da acqua, Atti Vandalici**, è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 250 per i Danni Materiali e Diretti.

Per la **Sezione opzionale Furto**, in caso di Furto avvenuto (i) con la presenza di persone nel Fabbricato assicurato e la non operatività dei mezzi di chiusura, e chiusura delle finestre e portefinestre, è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10%; (ii) in assenza di persone nel Fabbricato, mediante l'utilizzo delle predette aperture, è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 20%; (iii) mediante una semplice rottura di un vetro non antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura, è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 20%.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), residenti in Italia e clienti dell'intermediario Agos Ducato S.p.A., che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) sono proprietari o hanno, compresi i membri del relativo nucleo familiare, legale disponibilità dell'immobile (ad esempio locazione, comodato, usufrutto), che risulta essere dimora abituale situata in Italia; (iii) desiderano proteggere il contenuto dell'abitazione, il proprio patrimonio, relativamente ai danni involontariamente cagionati a terzi (derivanti da uso/custodia del fabbricato o dalla vita privata se inclusa), a spese impreviste di assistenza giudiziale e stragiudiziale legate a rischi assicurati.

Il prodotto si rivolge inoltre a Clienti con esigenze di Assistenza alle Utenze.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto Casa protetta è pari al 50,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info-ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendali incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno relativo al Contenuto e al Furto, le parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui Premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote in vigore sono le seguenti: 10,00% per la garanzia assistenza 21,25% per le restanti garanzie. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni al seguente link: www.ca-assicurazioni.it/news-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Assicurazioni DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



CASA PROTETTA

Contratto di Assicurazione Multirischi Contenuto Abitazione

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:



Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

pag. 12

C - Casa Protetta

1. Quadro generale

pag. 13

D - Oggetto

2. Sezione Danni al Contenuto

pag. 15

Danni da incendio

pag. 15

Danni da acqua

pag. 17

Atti vandalici

pag. 18

Fenomeno elettrico

pag. 18

Danni ai Cristalli

pag. 19

3. Sezione Danni a terzi

pag. 22

RC della Conduzione

pag. 22

RC della Vita privata (Garanzia facoltativa)

pag. 23

4. Sezione Tutela Legale

pag. 25

5. Sezione Assistenza

pag. 28

6. Sezione Furto (Garanzia facoltativa)

pag. 33

E - Il Contratto dalla A alla Z

7. Modalità di adesione

pag. 36

8. Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

pag. 36

9. Pagamento del Prezzo

pag. 36

10. Decorrenza e durata della copertura

pag. 37

11. Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione

pag. 37

12. Cessazione dal Contratto

pag. 38

13. Assicurazione presso più assicuratori

pag. 38

14. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 38

15. Imposte e tasse

pag. 38

16. Legge applicabile

pag. 39

17. Foro competente/Clausola arbitrale	pag. 39
18. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto	pag. 39
19. Forma delle comunicazioni alla Compagnia	pag. 39
20. Verifica delle cose assicurate	pag. 39
21. Surrogazione	pag. 39

F - Cosa fare in caso di Sinistro

22. Sinistri delle Sezioni Danni al Contenuto e Furto	pag. 40
23. Sinistri della Sezione Danni a Terzi	pag. 42
24. Sinistri della Sezione Assistenza	pag. 43
25. Sinistri della Sezione Tutela Legale	pag. 44

G - Contatti

pag. 46

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Abitazione Abituale

Fabbricato dove l'Assicurato dimora abitualmente.

Aeromobile Giocattolo

Aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato ai fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

Aderente

Ciascuna persona fisica maggiorenne residente in Italia, cliente del Contraente, che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura della Polizza Collettiva, manifestando un'espressa volontà e corrispondendo direttamente il Prezzo. Il nominativo dell'Aderente è riportato nel Modulo di Adesione. L'Aderente viene altresì identificato nelle presenti Condizioni come Cliente.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Modulo di Adesione**.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Atto Vandalico

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare il **Contenuto** dell'**Abitazione Abituale**.

B

Bicicletta a pedalata assistita

Veicolo con due ruote funzionante prevalentemente a propulsione muscolare, **dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw**, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

C

Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'**Italia**, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che in base ad un **Contratto** con la **Compagnia** provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

Cliente

Vedi definizione di **Aderente**.

Collettiva

Vedi definizione **Polizza Collettiva**.

Collezioni

Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Condominio

Comproprietà di parti comuni degli edifici composti da due o più unità immobiliari.

Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dal decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

Contenuto

I seguenti beni, se presenti nel **Fabbricato**:

- Mobilio e arredamento in genere per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli **Oggetti Personali**, **Preziosi**, **Valori**, **Titoli di Credito** e denaro contante. Sono comunque esclusi veicoli a motore e natanti e carte di debito e credito.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126 che sottoscrive la Polizza Collettiva.

Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente contratto.

Cristalli

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, **Vetro Antisfondamento** e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, facenti parte del **Contenuto** dell'Abitazione (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone).

D

Data di decorrenza

Corrisponde alla data di adesione secondo le modalità di adesione previste dal presente **Contratto**.

Danni Materiali e Diretti

I danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

Danno Indennizzabile

Danno determinato in base alle condizioni di **Assicurazione**, entro la **Somma Assicurata** o **Massimale** assicurato o il **Limite di Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali **Scoperti** e **Franchigie** eventualmente applicabili.

Qualora l'ammontare del danno accertato superi l'ammontare del **Danno Indennizzabile** di un importo pari o superiore alla **Franchigia** o allo **Scoperto** non si procederà all'applicazione della **Franchigia** o **Scoperto** stessi.

Delitto colposo

Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge, ma senza volontà né intenzione di causare un evento lesivo.

Delitto doloso

Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge, ma senza volontà né intenzione di causare un evento lesivo.

Disabilitazione

L'assenza continua dal **Fabbricato** dell'**Assicurato**, dei membri del **Nucleo Familiare** o la loro presenza limitata alle sole ore diurne, per un periodo superiore ai 60 giorni. Si intende interrotta nel caso in cui il **Fabbricato** risulti abitato per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Documenti Personali

La carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

Domicilio

Il luogo, in **Italia**, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estero

Tutti i Paesi del Mondo esclusa l'**Italia**.

F

Firma Elettronica Avanzata

Particolare tipologia di firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. I documenti sottoscritti mediante firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c.. I documenti sottoscritti con tale modalità hanno la stessa

validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)".

Fabbricato

La costruzione edile o unità immobiliare (esclusa l'area edificata) identificata nel **Modulo di Adesione**, che ha le seguenti caratteristiche:

- è ubicata in **Italia**;
- è delimitata direttamente dall'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (**Strutture Portanti**, **Tetto**, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.);
- è costituita anche dai **Serramenti** interni ed esterni, dalle tende esterne con **Struttura Portante** metallica solidale con la struttura del **Fabbricato**.

Fatto illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il **Fatto Illecito** non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o la lesione dell'altrui diritto

Fenomeno Elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto

Il **Reato**, previsto dall'art. 624 del Codice Penale.

I

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

Inferriate

Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'**Inferriata** può essere:

- ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'**Inferriata** stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.

L

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del **Sinistro** eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane in carico all'**Assicurato**.

M

Materiali Incombustibili

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Modulo di Adesione

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dall'**Aderente** che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini e alle condizioni riportate nel **Contratto**.

N

Nucleo Familiare

Si intende l'Aderente, il coniuge o il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia e i figli purché anch'essi risultanti dallo stato di famiglia dell'Aderente. S'intendono compresi anche i figli non conviventi ma fiscalmente a carico.

O

Onda Sonica

Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

Offerta fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, E e F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti

abilitati all'**Offerta Fuori Sede** devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto** di **Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la **Data di Decorrenza** e la scadenza annua, nonché, in caso di rinnovi, tra la data di ciascun rinnovo e la scadenza annuale successiva; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza Collettiva

È il documento negoziale nel quale la **Compagnia** ed il **Contraente** stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Aderenti.

Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un evento fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo definisce premio.

Primo Rischio Assoluto

Forma di **Assicurazione** in base alla quale l'**Indennizzo** viene corrisposto sino alla concorrenza della **Somma Assicurata**, senza applicare la

Regola Proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ., qualunque sia al momento del **Sinistro** il valore dei beni assicurati. Tale forma di **Assicurazione** è alternativa a quella a **Valore Intero**.

R

Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

Reato

Violazione di norme penali.

Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scasso

Azione di forzatura, rimozione o rottura dei **Serramenti**, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura del **Fabbricato** contenente le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **Esplosione**. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati **Scoppio**.

Serramenti

Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, **Tetti** o **soffitti**.

Set Informativo

Indica l’insieme della documentazione precontrattuale e contrattuale costituita da Documento Informativo Precontrattuale, Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le presenti condizioni contrattuali, glossario e Modulo di Adesione

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata / Massimale

L’importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle garanzie prestate.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all’attività di gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.

Strutture Portanti

Elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio **Fabbricato** ed i carichi dovuti al **Contenuto**. **Strutture Portanti** verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. **Strutture Portanti** orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del **Tetto**, solai.

T

Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico..

Tetto

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il **Fabbricato** dagli agenti atmosferici, comprese le relative **Strutture Portanti** (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell’acqua piovana.

Titoli di Credito

Titoli di Stato, le azioni di società, le cambiali, le obbligazioni di enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.

V

Valori

Denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

Valore a stato d'uso per il Contenuto

Consiste nel **Valore di Rimpiazzo** al netto del Deprezzamento. Il Deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.

Valore di Rimpiazzo

Il valore di acquisto di beni (**Contenuto**) con caratteristiche equivalenti a quelli sottratti o distrutti, o il costo per riparare quelli danneggiati, al netto dell'eventuale miglione, senza tener conto del loro valore allo stato d'uso.

Vetro antisfondamento

Vetro stratificato antieffrazione, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza.

B - Presentazione

Casa Protetta è una soluzione assicurativa multirischio dedicata alla protezione del **Contenuto** dell'**Abitazione Abituale** situata in Italia, ed include la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione di tale abitazione.

Casa Protetta prevede che il **Cliente** scelga (tra quelli di seguito indicati) il **Massimale** condiviso per le seguenti coperture obbligatorie:

- **Incendio al Contenuto**
- Atti Vandalici
- Danni da acqua

Ove il **Massimale** può essere rispettivamente pari a 5.000 €, 10.000 € o 20.000 €.

Inoltre sono sempre incluse le seguenti coperture

- **Fenomeno Elettrico**
- **Danni ai Cristalli**
- Responsabilità Civile della Conduzione
- **Assistenza**
- Tutela Legale

Il **Cliente** può anche personalizzare la propria protezione selezionando una o entrambe le seguenti coperture facoltative:

- **Furto**
- Responsabilità Civile della Vita Privata

Le garanzie di Responsabilità Civile per la Conduzione e la Responsabilità Civile della Vita privata (se selezionata) condividono il **Massimale** di 250.000 €.



Esempio massimale condiviso

Il cliente sottoscrive in data 1/2/2021 il contratto Casa Protetta con massimale annuo condiviso per le garanzie Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici di 20.000 €.

Sinistro 1) - Danno da Incendio

In data 15/10/2021 denuncia un sinistro Incendio, dall'evento emerge un danno risarcibile ai sensi di polizza pari a 18.000 €.

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia

Massimale Condiviso (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 20.000 €

Danno subito: 18.000 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 17.750 € (18.000 € Ammontare del danno - 250 € Franchigia)

Massimale annuo residuo: 2.250 € (20.000 € - 17.750 €)

Sinistro 2) - Atti Vandalici

In data 17/12/2021 lo stesso cliente denuncia un sinistro Atti vandalici, il danno subito dal cliente viene quantificato in 5.000€.

Il sinistro verrà liquidato parzialmente, in quanto il cliente ha già attivato nello stesso anno la garanzia Danni da Incendio utilizzando in parte la capienza del massimale annuo a disposizione (20.000€).

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia

Massimale annuo residuo: 2.250 €

Danno subito: 5.000 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 2.250 € (importo massimo residuo rispetto al danno subito al netto della franchigia)

C - Casa Protetta

1 Quadro generale

1.1 A chi è rivolto

Casa Protetta è una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere il **Contenuto** dell'**Abitazione abituale** situata in Italia, nonché la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione di tale abitazione.

L'Aderente deve essere anche l'**Assicurato**. Questo significa che, in questo **Contratto**, il **Cliente** è sempre il proprietario o comunque il soggetto che abbia la legale disponibilità dell'immobile (ad esempio: locazione, comodato, usufrutto) o i membri del suo Nucleo Familiare e che abbia nel **Fabbricato** la sua **Abitazione Abituale**.

1.2 Condizioni di assicurabilità del Fabbricato in cui è sito il Contenuto assicurato

Il **Contratto** può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il **Fabbricato** è destinato esclusivamente ad **Abitazione Abituale** dell'**Aderente**;
- b) il **Fabbricato** è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
- c) il **Fabbricato** è in buone condizioni di manutenzione;
- d) il **Fabbricato** fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- e) l'abitazione assicurata o comunque il maggiore edificio di cui fa parte sia costruito per quanto riguarda le **Strutture Portanti** verticali, le pareti esterne e il manto del **Tetto**, in **Materiali Incombustibili**; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici.

1.3 Coperture prestate

Il **Contratto** prevede garanzie studiate su misura per il **Cliente** che potrà altresì aggiungere, combinandole con quelle obbligatorie, una o entrambe le garanzie facoltative (Furto e Responsabilità Civile della Vita Privata), in base alle proprie esigenze.

Le coperture sono efficaci solo se scelte dal **Cliente** e richiamate nel **Modulo di Adesione**.

Le Sezioni previste sono:

Sezione **Danni al Contenuto** (🔍 Art. 2)

Danni da incendio (🔍 Art. 2.3)

Danni da acqua (🔍 Art. 2.4)

Atti vandalici (🔍 Art. 2.5)

Fenomeno Elettrico (🔍 Art. 2.6)

Danni ai Cristalli (🔍 Art. 2.7)

Sezione **Danni a Terzi** (🔍 Art. 3)

RC della Conduzione (🔍 Art. 3.5)

RC della Vita Privata - (Garanzia facoltativa) (🔍 Art.3.6)

Sezione **Tutela Legale** (🔍 Art. 4)

Sezione **Assistenza** (🔍 Art. 5)

Sezione **Furto - (Garanzia facoltativa)** (🔍 Art.6)

D - Oggetto

2 Sezione Danni al Contenuto

Questa Sezione è sempre attiva

2.1 Coperture prestate

2.1.1 Coperture base

- a) Danni da **Incendio**, Esplosione e **Scoppio** (Art. 2.3)
- b) Danni da acqua (Art. 2.4)
- c) Atti vandalici (Art. 2.5)
- d) **Fenomeno Elettrico** (Art. 2.6)
- e) Danni ai **Cristalli** (Art. 2.7)

2.2 Estensione delle Coperture

Per tutte le coperture prestate in questa Sezione, sono coperti i **Sinistri** causati da:

- a) colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi i membri del **Nucleo Familiare**;
- b) dolo delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge.

Coperture base

2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda all'articolo 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare**:

- A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
- B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
 - i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
 - ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni;
 - iii. spese di rifacimento materiale dei **Documenti Personali** andati distrutti e relativi ai componenti del **Nucleo Familiare**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da uno o più dei seguenti eventi:

- a) **Incendio**;
- b) **Fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **Onda Sonica**;
- e) Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;

f) fumo, gas, vapori sviluppatisi a seguito degli eventi previsti dalle lettere precedenti o causati da guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del **Fabbricato**.

2.3.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a:

- **Primo Rischio Assoluto**, per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.
- Primo Rischio Assoluto, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.



Esempio Primo Rischio Assoluto

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia:

Caso 1)

Massimale Condiviso (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 20.000 €

Danno subito: 18.000 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 17.750 € (18.000 € Ammontare del danno - 250 € Franchigia).

L'importo liquidato è pari al danno subito, nel limite del Massimale condiviso scelto e al netto dell'applicazione della Franchigia.

Caso 2)

Massimale Condiviso (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 5.000 €

Danno subito: 7.500 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 5.000 € (importo massimo indennizzabile rispetto al Massimale Condiviso scelto e al netto della franchigia)

L'importo liquidato è in ogni caso pari al danno subito, nel limite del Massimale condiviso scelto e al netto dell'applicazione della Franchigia. Non vi sarà il rischio di ottenere una riduzione dell'importo liquidato in caso di scelta di Massimale inferiore rispetto al valore dei beni assicurati.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da acqua** (art. 2.4) e **Atti vandalici** (art. 2.5) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla **Compagnia** fino ad esaurimento del Massimale previsto per **Periodo Assicurativo**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** di cui al punto A dell'articolo 2.3 (rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio") sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**. Si precisa che alle spese indicate al punto B dell'articolo 2.3 (rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio") non viene applicata nessuna franchigia.



Esempio Franchigia

L'applicazione della Franchigia concorre al calcolo dell'importo liquidato dalla Compagnia.

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia:

Massimale Condiviso (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 20.000 €

Danno subito: 18.000 €

Franchigia: 250 €

Importo liquidato dalla Compagnia: (18.000 € Ammontare del danno - 250 € Franchigia),
cioè 17.750 €

Il **Rimborso delle spese per sgomberare e trasportare i residui** (di cui al punto B, lett. i), dell'articolo 2.3, rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio) è prestato fino al 10% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per il **Sinistro**.

Il **Rimborso** delle spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento (di cui al punto B, lett. ii), dell'articolo 2.3, rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio) è prestato fino al 10% dell'ammontare dell'**Indennizzo** liquidato per il **Sinistro**.

Il Rimborso delle spese di rifacimento **Documenti Personali** (di cui al punto B, lett. iii), dell'articolo 2.3, rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio) sarà effettuato fino al massimo di € 500,00 per **Sinistro**.

2.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

2.4 Danni da acqua

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.4.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del **Fabbricato**, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali o grondaie.

2.4.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da Incendio, Scoppio ed Esplosione** (art. 2.3) e **Atti vandalici** (art. 2.5) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla Compagnia fino ad esaurimento del Massimale previsto per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun **Sinistro**.

2.4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- b) gelo;
- c) umidità, stillicidio o condensa;
- d) **Rigurgito di fognature**;
- e) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;
- f) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 "Esclusioni comuni".

2.5 Atti vandalici

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.5.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare, e dai **Serramenti**, serrature o altri sistemi di chiusura in conseguenza di **Scasso**, per **Furto** o tentato **Furto**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di **Furto** o tentato **Furto**.

2.5.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da Incendio, Scoppio ed Esplosione** (art. 2.3) e **Danni da acqua** (art. 2.4) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla **Compagnia** fino ad esaurimento del Massimale previsto per **Periodo Assicurativo**, con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per ciascun **Sinistro**.

2.5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti a qualsiasi legittimo titolo il **Fabbricato**.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

2.6 Fenomeno Elettrico

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.6.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare. Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, tra cui l'azione del **Fulmine**, che danneggino elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

L'**Indennizzo** viene pagato secondo il seguente schema liquidativo:

- a) fino a 2 anni dall'acquisto: **Valore di Rimpiazzo**;
- b) nel 3° anno dopo l'acquisto: 70% del **Valore di Rimpiazzo**;

- c) nel 4° anno dopo l'acquisto: 60% del **Valore di Rimpiazzo**;
 - d) nel 5° anno dopo l'acquisto: 50% del **Valore di Rimpiazzo**.
- Dal 6° anno dopo l'acquisto non verrà corrisposto alcun Indennizzo.**

2.6.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**.

2.6.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) ad apparecchi di oltre 5 anni;
- b) da spese per il recupero di dati informatici;
- c) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
- d) da usura degli apparecchi;
- e) ad apparecchi per uso professionale.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

2.7 Danni ai Cristalli

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.7.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un **Indennizzo** per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare. Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da evento accidentale ai **Cristalli**.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi del Contratto.

2.7.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**.

2.7.2 Esclusioni

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Contratto**.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
- b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
- c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

2.8 Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al **Contenuto**, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati con dolo dell'**Assicurato**;
- d) determinati da atti di **Terrorismo**;
- e) subiti da veicoli o natanti;
- f) causati da normale usura e corrosione;
- g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o **fuoriuscita del liquido frigorifero**, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura;
- h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
- i) da smarrimento, **Furto** e **Rapina** avvenuti in occasione di eventi assicurati;
- j) danni indiretti, quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento o uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.
- k) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di **Disabitazione** del **Fabbricato**.

2.9 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE DANNI AL CONTENUTO					
Articolo	Garanzia/ Danni Indennizzabili	Forma di assicurazione	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
Art. 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio					
2.3 punto A	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata indicata nel Modulo di Adesione per Periodo Assicurativo condivisa con le garanzie 2.4 e 2.5	Non applicabile	€ 250,00 per Sinistro
2.3 punto B comma I	Spese per sgomberare e trasportare i residui del Sinistro	Primo Rischio Assoluto	Fino al 10% dell'ammontare dell' Indennizzo liquidato per il Sinistro	Non applicabile	Non applicabile
2.3 punto B comma II	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato	Primo Rischio Assoluto	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell' Indennizzo liquidato per il Sinistro	Non applicabile	Non applicabile

2.3 punto B comma III	Spese di rifacimento materiale dei Documenti Personali	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di € 500,00 per Sinistro	Non applicabile	Non applicabile
-----------------------	---	-------------------------------	---	-----------------	-----------------

Art. 2.4 Danni da acqua

2.4	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata indicata nel Modulo di Adesione , per Periodo Assicurativo , condivisa con le garanzie 2.3 e 2.5	Non applicabile	€ 250,00 per Sinistro
-----	----------------------------------	-------------------------------	--	-----------------	------------------------------

Art. 2.5 Atti Vandalici

2.5	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata indicata nel Modulo di Adesione , per Periodo Assicurativo , condivisa con le garanzie 2.3 e 2.5	Non applicabile	€ 250,00 per Sinistro
-----	----------------------------------	-------------------------------	--	-----------------	------------------------------

Art. 2.6 Fenomeno Elettrico

2.6	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	€ 250,00 per Sinistro
-----	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------	------------------------------

Art. 2.7 Danni ai Cristalli

2.7	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	€ 250,00 per Sinistro
-----	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------	------------------------------

3 Sezione Danni a terzi

3.1 Coperture prestate

- Rc della conduzione: sempre attiva (art. 3.5)
- Rc della vita privata: facoltativa (art. 3.6)

3.2 Oggetto

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) Membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione ai Rischi assicurati così come meglio precisati agli artt. 3.5 - **Responsabilità Civile della Conduzione del Fabbricato** - e 3.6 - **Responsabilità Civile Vita Privata** -, con esclusione di ogni responsabilità inerente ad attività professionali e/o commerciali.

3.3 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il **Cliente**;
- Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

3.4 Massimale

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** di € 250.000. Il **Massimale** rappresenta la massima esposizione della **Compagnia** per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, anche in caso di attivazione della garanzia facoltativa RC Vita Privata. In tale ultima casistica il **Massimale** indicato nel **Modulo di Adesione** è da intendersi condiviso con quest'ultima garanzia fino ad esaurimento dello stesso.

3.5 Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato

Questa Sezione è sempre attiva

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda all'articolo 3.7

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, in conseguenza di un fatto derivante dall'uso e dalla custodia del **Fabbricato**.

3.5.1 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.7 Esclusioni comuni.

3.6 Responsabilità civile Vita Privata

COPERTURA FACOLTATIVA

Questa garanzia è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Adesione** ed il relativo **Prezzo** è stato pagato.

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 3.6.2 e 3.7

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati** in conseguenza di sinistri verificatosi esclusivamente in relazione ai seguenti **Rischi assicurati**:

- a) attività del tempo libero;
- b) pratica del modellismo, anche con **Aeromobili Giocattolo**, se l'utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- c) pratica di sport, comprese le gare;
- d) proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- e) giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
- f) proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- g) consumo di cibi e bevande in casa dell'**Assicurato** che provochino intossicazione o avvelenamento;
- h) proprietà di cani o gatti (relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2013, e relativi aggiornamenti);
- i) guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di **Rivalsa** da parte di imprese che esercitano l'**assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore**, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che queste imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;

3.6.1 Estensione territoriale

La garanzia è efficace per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

3.6.2 Esclusioni della garanzia Responsabilità Civile Vita privata

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) ai modelli e agli **Aeromobili** nella pratica del modellismo;
 - b) dall'esercizio dell'attività venatoria;
 - c) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti;
 - d) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le **Biciclette a Pedalata Assistita**, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili;
 - e) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'Art.3.6 Responsabilità Civile Vita Privata;
 - f) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutte le attività praticate a livello agonistico;
 - g) derivanti dalla pratica di attività quali: speleologia, sport aerei, paracadutismo.
- Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo **3.7 Esclusioni comuni**.

3.7 Esclusioni comuni della Sezione Danni a Terzi

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) determinati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- b) da **Furto e Rapina**;
- c) alle cose altrui da **Incendio, Esplosione, Scoppio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) derivanti dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite
- e) a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
- f) causati a terzi dai **Lavoratori Domestici**, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività;
- g) derivanti dalla proprietà del **Fabbricato**;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, **Terrorismo**, di occupazione militare e invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) determinati da Allagamento, Inondazioni, **Alluvioni**, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- k) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;
- m) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del **Fabbricato**;
- n) derivanti da spargimento di acqua o da **Rigurgito** di fogne;
- o) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile;
- p) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

3.8 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE DANNI A TERZI			
Garanzia/ Danni Indennizzabili	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
Responsabilità civile della Conduzione	Fino a un importo di 250.000 € per Sinistro e per Periodo Assicurativo, anche in caso di attivazione della garanzia facoltativa RC Vita Privata. Tale massimale, se viene aggiunta la garanzia facoltativa RC Vita Privata, è condiviso con quest'ultima fino ad esaurimento dello stesso.	Non prevista	Non prevista
Responsabilità civile Vita Privata	Fino a un importo di 250.000 € per Sinistro e per Periodo Assicurativo, anche in caso di attivazione della garanzia facoltativa RC Vita Privata. Tale massimale è condiviso con la garanzia Responsabilità civile della Conduzione fino ad esaurimento dello stesso.	Non prevista	Non prevista

4 Sezione Tutela Legale

Questa Sezione è sempre attiva

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda all'articolo 4.8

La **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un importo (**Rimborso**), nei limiti della **Somma Assicurata** di € 5.000,00 per **Sinistro**, per rimborsare le spese di Assistenza giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:

- a) conseguenti a **Rischi** assicurati (Art 4.2);
- b) nei confronti dell'**Assicurato** di cui all'art. Persone Assicurate (Art.4.3);
- c) verificatisi nel periodo di operatività della garanzia (Art.4.4);
- d) relativi a vertenze di un valore superiore a 500€.

La **Compagnia** rimborserà le spese effettuate dall'**Assicurato** (**Indennizzo**) solo:

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il **Rimborso** da terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della **controversia**.



Chiusura finale della controversia

Si ha chiusura finale della controversia quando questa non può più proseguire in alcun modo. Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una Transazione finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, la relativa fattura.

4.1 Spese coperte

La **Compagnia** rimborserà le spese seguenti:

- a) le spese per l'intervento di uno e un solo legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- b) le spese relative al **contributo unificato**;
- c) le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00;
- d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti, purché scelti in accordo con la **Compagnia**;
- e) le spese di giustizia in sede penale,
- f) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- g) le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese dovute alla controparte in caso di **Transazione** autorizzata dalla **Compagnia**;
- h) assistenza legale telefonica in caso di evento riguardante i **Rischi** assicurati.

La **Compagnia** fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei **Sinistri**, le condizioni di **assicurazione** del **Contratto**, ed i **Sinistri** già in essere.

4.2 Rischi Assicurati

L'**Assicurazione** tutela gli interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale per danni subiti a seguito di violazioni di legge o per lesioni di diritti relativi alla conduzione dell'abitazione indicata nel **Modulo di Adesione**, inclusi i diritti nascenti dall'installazione di mobili da parte di terzi presso la stessa abitazione.

In particolare:

- a) l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose verificatisi durante installazione di arredamenti da parte di terzi;
- b) l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per **Fatto Illecito** di terzi;
- c) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

4.3 Persone Assicurate

L'**Assicurato** è il **Cliente** (qui l'**Aderente**).

4.4 Operatività della garanzia

La copertura è operante per le controversie determinate da fatti:

- a) verificatisi nel periodo di efficacia del **Contratto**; e
- b) denunciati entro 6 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto**.

4.5 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini di questa copertura, il momento in cui nasce la controversia è:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di **contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

4.6 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- a) controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

4.7 Esclusioni

4.7.1 Spese escluse

Sono escluse le spese seguenti:

- a) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b) in genere, ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte.

4.7.2 Controversie escluse

Sono escluse le spese relative alle controversie:

- a) legate alla proprietà del **Fabbricato** e alle controversie originate da contratti di locazione del Fabbricato stesso;
- b) connessi alla vita privata;
- c) derivanti da fatto doloso dell'**Assicurato**;
- d) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- e) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa;
- f) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, di natanti, imbarcazioni a motore o aeromobili;

- g) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di **Terrorismo**, atti di vandalismo, **Terremoto**, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- h) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori o tra questi e la **Compagnia**;
- i) di lavoro subordinato che oppongano l'**Assicurato** al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici;
- j) di natura contrattuale salvo quanto previsto all'art. 4.2. dei rischi assicurati;
- k) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- l) nei confronti della **Compagnia**;
- m) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni;
- n) relative o comunque connesse ad immobili;
- o) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto o locazione di beni immobili;
- p) relative al recupero del credito;
- q) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva;
- r) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- s) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa o altre tipologie di collaborazione;
- t) con un valore in lite inferiore a € 500,00;
- u) in genere, ogni controversia che non sia relativa ai **Rischi assicurati**.

4.8 Coesistenza con garanzie di responsabilità civile

In caso di evento relativo alla garanzia Tutela Legale rientrante anche in una delle garanzie di Responsabilità Civile, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** le sole spese di difesa dell'**Assicurato** per resistere alle pretese di terzi, e dopo esaurimento di quanto dovuto dalle garanzie di Responsabilità Civile.



Esempio

A seguito di danni involontariamente cagionati a terzi, si rende necessario difendersi in sede giudiziale.

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia:

Importo Danno cagionato a terzi: 15.000 €

Spese intervento legale: 1.000 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 16.000 €

Il Sinistro in oggetto è connesso ad un danno involontariamente cagionato a terzi. In questo caso specifico, anche le spese relative all'intervento legale sono riconducibili all'ambito della Responsabilità Civile verso Terzi.

Da ciò consegue che l'intero importo liquidato dalla Compagnia avrà un impatto sul Massimale annuo previsto dalla garanzia Responsabilità Civile e che il Massimale annuo previsto dalla garanzia Tutela Legale non verrà intaccato.

Con riferimento alla garanzia Tutela Legale, il Massimale annuo residuo a seguito del sinistro continuerà pertanto a rimanere pari a 5.000 €.

4.9 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Garanzia/ Danni Indennizzabili	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
Art. 4 Tutela Legale			
Tutela legale	Somma Assicurata di 5.000 € per Sinistro , relativamente a vertenze di valore superiore a 500€.	Non prevista	Non prevista

5 Sezione Assistenza

Questa Sezione è sempre attiva

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda all'articolo 5.4

PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24 - ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /620 546 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 / 0287310198 (dall'Estero)

5.1 Oggetto

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la **Compagnia** e Inter Partner Assistance S.A., in caso di **Sinistro**, sono garantite all'**Assicurato** le **Prestazioni** dei Servizi di **Assistenza** presso il **Fabbricato** identificato nel Modulo di Adesione, indicate di seguito:

- Invio di un Eletttricista in caso di urgenza
- Invio di un Termoidraulico
- Invio di un Tecnico del gas
- Check up elettricità
- Check up gas

5.2 Operatività della Polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa** 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno
- con costi a carico della **Compagnia** entro il limite di 2 (due) sinistri per ciascun **Periodo Assicurativo**;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **Sinistro**;
- entro il limite del **Massimale** previsto per ciascun tipo di **Prestazione di Assistenza**.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Se l'**Assicurato** non contatta la **Struttura Organizzativa** al verificarsi del **Sinistro** non appena ne abbia la possibilità, decade dal diritto all'Assistenza fornita dalla **Compagnia**.

La **Centrale Operativa** non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni circostanza fortuita ed imprevedibile.

Se l'**Assicurato** non usufruisce di una o più **Prestazioni**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5.3 Prestazioni Garantite

5.3.1 Invio di un Eletttricista in caso di urgenza

Qualora l'**Assicurato** necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la **Centrale Operativa** invierà un elettricista convenzionato, comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'**Assicurato**;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'**Assicurato**.

L'eletttricista potrà richiedere al **Cliente** di esibire la dichiarazione di conformità dell'impianto (se in possesso del **Cliente**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

5.3.2 Invio di un Termoidraulico

Qualora l'**Assicurato** necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw: caldaia, dello scaldabagno o del boiler) o piano cottura, la **Centrale Operativa** invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore.

5.3.3. Invio di un Tecnico del gas

In caso di dispersione di gas relativa a un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la **Struttura Organizzativa**, accertato lo stato di necessità dell'**Assicurato**, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e a farne cessare la dispersione.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi:

- per manutenzioni ordinarie all'impianto;
- su parti di impianto di pertinenza del Distributore del servizio;
- dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore del servizio;
- su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore;
- su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni;
- su caldaie, boiler e/o scaldabagno.

Dalla presente prestazione sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal Distributore del servizio o dall'Esercente.

Il tecnico potrà richiedere al **Cliente** di esibire la dichiarazione di conformità dell'impianto (se in possesso del **Cliente**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

5.3.4 Check up elettricità

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un Eletttricista in caso di urgenza", la **Centrale Operativa** richiederà all'eletttricista di effettuare un check-up dell'impianto elettrico volto a:

- verificare la sicurezza dell'impianto elettrico, l'idoneità dei carichi collegati e le modalità con cui sono collegati (solo per impianti elettrici a norma);
- controllare lo stato d'uso dei materiali impiegati e se a norma; e nello specifico: quadro elettrico, interruttori magnetotermici, cassette di derivazione, punti luce, punti prese, linea di terra, ecc. con verifica di idoneità e stato di conservazione.

5.3.5 Check up gas

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas", la **Centrale Operativa** richiederà al tecnico di effettuare un check-up dell'impianto del gas volto a:

- effettuare una prova di tenuta dell'impianto tramite apparecchiatura di misurazione omologata (solo per impianti a gas a norma);
- verificare l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi a gas;
- verificare la sicurezza dell'impianto del gas

5.4 Esclusioni

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - c) dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - d) atti di pura temerarietà dell'**Assicurato**;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
- 2) La **Compagnia** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 3) La **Compagnia** non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale Operativa**, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della **Compagnia**.

La **Compagnia** non sarà tenuta a fornire una copertura, a pagare un **Sinistro** o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale **Sinistro** o la fornitura di tale servizio esponga la **Compagnia** ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

5.5 Tabella Riassuntiva delle prestazioni coperte, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

PRESTAZIONI	LIMITI
Art. 5.3.1 - Invio di un Eletttricista in caso di urgenza	
Invio di un elettricista convenzionato in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese della corrente non causati da sua imperizia o negligenza	200 € per sinistro , inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera. Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione
Art. 5.3.2 - Invio di un Termoidraulico	
Invio di un termoidraulico o tecnico del gas convenzionato in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (≤ 35 kw: caldaia, dello scaldabagno e del boiler) o piano cottura.	200 € per sinistro , inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera. Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione

Art. 5.3.3 - Invio di un Tecnico del gas

Invio di un tecnico del gas convenzionato in caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, al fine di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione

200 € per sinistro, inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera.

Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione

Art. 5.3.4 - Check up elettricità

Check up dell'impianto elettrico in caso di attivazione della garanzia "Invio di un Eletttricista in caso di urgenza"

Art. 5.3.5 - Check up gas

Check up dell'impianto del gas in caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas"

6 Sezione Furto

COPERTURA FACOLTATIVA

Questa garanzia è attiva solo se espressamente richiamata nel **Modulo di Adesione** ed il relativo **Prezzo** è stato pagato.

La presente garanzia non è acquistabile in alcune province individuate dalla Compagnia.

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda all'articolo 6.6

6.1 Coperture prestate

Furto e Rapina - se il **Fabbricato** è adibito ad **Abitazione Abituale** del **Cliente**.

6.2 Oggetto

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per la perdita di possesso dei beni rientranti nella definizione di **Contenuto**, di proprietà del **Cliente** compresi i membri del **Nucleo Familiare del Cliente**.

La perdita di possesso deve derivare da:

a) **Furto**, se l'autore del **Furto** si è introdotto nel **Fabbricato**:

i. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, **Scasso**, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi false;
- uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità; la copertura è operante dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;

ii. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel **Fabbricato** è avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

iii. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

b) **Rapina**, avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno del **Fabbricato**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel **Fabbricato**.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'**Assicurato** venga costretto a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso se stesso sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del **Fabbricato**.

6.3 Forma assicurativa, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La garanzia è prestata con i seguenti **Limiti di Indennizzo**:

- Per gli oggetti rientranti nella definizione di **Contenuto**: fino a € 1.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo assicurativo**;
- La somma massima assicurata per il denaro contante è di 500€ al lordo degli eventuali scoperti di cui all'art. 6.5

6.4 Mezzi di chiusura

Ai fini dell'operatività di questa Sezione è necessario che ogni apertura verso l'esterno del **Fabbricato**, situata a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, deve essere difesa da:

- a) **Inferriate** che non consentano l'accesso senza lo **Scasso** o la rottura, o
- b) **Serramenti** come porte, tapparelle, **Vetro Antisfondamento**, chiusure di **Serramenti** con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri **Serramenti** sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.

6.5 Insufficienza dei mezzi di chiusura

In caso di **Furto** avvenuto con la presenza di persone nel **Fabbricato** assicurato e la non operatività dei mezzi di chiusura, di cui al punto precedente, e chiusura delle finestre e portefinestre, la **Compagnia** applica uno **Scoperto** del 10%.

In caso di **Furto** avvenuto invece in assenza di persone nel **Fabbricato**, mediante l'utilizzo di aperture descritte all'articolo precedente, si applica uno **Scoperto** del 20%.

In caso di **Furto** avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura, si applica uno **Scoperto** del 20%.



Esempio Scoperto

L'applicazione dello Scoperto concorre al calcolo dell'importo liquidato dalla Compagnia.

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia:

Massimale: 1.500 €

Danno subito: 1.400 €

Scoperto: 10%, ovvero 140 € (1.400 € x 10%)

Importo liquidato dalla Compagnia: (1.400 € Ammontare del danno - 140 € Scoperto),
cioè 1.260 €

6.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, delle persone conviventi con l'**Assicurato** o di persone che abitano nel **Fabbricato** ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere; di parenti o affini dell'**Assicurato** anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del **Fabbricato** che li contiene;
- d) derivanti da assenza o insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture fatta eccezione per quanto disciplinato all'art. 6.5 se i ladri si sono introdotti nel **Fabbricato** assicurato da tali aperture;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di **Disabitazione** del **Fabbricato**.
- f) causati ai beni assicurati da **Incendi**, **Esplosioni** o Scoppi provocati dall'autore del **Sinistro**;
- g) determinati da atti di **Terrorismo**;
- h) a veicoli a motore;
- i) a natanti.

6.7 Tabella Riassuntiva di Somme Assicurate, Scoperti e Franchigie

SEZIONE FURTO				
Garanzia/ Danni Indennizzabili	Forma di assicurazione	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia

6.1 Furto e rapina se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Abituale del Cliente

Furto e Rapina	Primo Rischio Assoluto	Per gli oggetti rientranti nella definizione di Contenuto 1.500,00 € per Sinistro e Periodo Assicurativo La somma massima assicurata per il denaro contante è di 500€ al lordo della franchigia contrattuale per Sinistro e Periodo Assicurativo	• Nessuno Scoperto nel caso di pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6.4 Mezzi di Chiusura; • Scoperto del 10% in caso di Furto con presenza di persone nel Fabbricato e non operatività dei mezzi di chiusura di cui all'art. 6.4, con chiusura delle finestre e portefinestre; • Scoperto del 20% in caso di Furto avvenuto senza persone presenti nel Fabbricato e non operatività dei mezzi di chiusura di cui all'art. 6.4; • Scoperto del 20% In caso di Furto avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura di cui all'art. 6.4	Non prevista
-----------------------	-------------------------------	--	--	--------------

E - Il Contratto dalla A alla Z

7 Modalità di Adesione

L'adesione al **Contratto di Assicurazione** può avvenire con la sottoscrizione del **Modulo di Adesione** presso i locali del **Contraente**, tramite **Offerta Fuori Sede** o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il Modulo di Adesione può essere sottoscritto tramite firma autografa o con Firma Elettronica Avanzata.

All'Aderente verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge prima dell'adesione e il medesimo Aderente riceverà il **Set Informativo**, secondo le tempistiche e modalità stabilite dalla legge applicabile, prendendone conoscenza.

8 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

8.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

L'**Aderente /Assicurato** hanno l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto agli **Indennizzi**, ai **Rimborsi** e alle **Prestazioni di Assistenza**, nonché la stessa cessazione del **Contratto di Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

8.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'**Aderente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti, ivi compreso la modifica dell'ubicazione del rischio (vale a dire il trasferimento dell'**Abitazione Abituale**), ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

9 Pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** da corrispondere è indicato sul **Modulo di Adesione**.

9.1 Periodicità di pagamento del prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in rate mensili senza interessi di frazionamento. Il primo addebito sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla **Data di Decorrenza**.

9.2 Modalità di pagamento del Prezzo

Alle scadenze, il **Prezzo** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente (SDD - SEPA Direct Debit) oppure carta di credito, versato alla **Compagnia** per il tramite del **Contraente**.

L'addebito di ciascuna rata di **Prezzo** verrà effettuato automaticamente il giorno della scadenza mensile decorrente mese per mese dalla Data di Decorrenza. Tale previsione si applica anche in caso di ogni successivo rinnovo.

In caso di ulteriore mancato buon fine dell'addebito, si applica il disposto dell'art.11.2 Sospensione della copertura.

10 Decorrenza e durata della copertura

10.1 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della **Data di Decorrenza** del Contratto, a condizione che venga pagato il Prezzo.

10.2 Durata del contratto e disdetta

L'**Assicurazione** ha durata di un anno a partire dalla **Data di Decorrenza** e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'**Aderente** o della **Compagnia**.

Pertanto, in mancanza di disdetta comunicata all'altra parte telefonicamente o mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il **Contratto di Assicurazione** è prorogato per un ulteriore **Periodo Assicurativo** e così successivamente.

L'**Aderente** che intenda impedire il rinnovo tacito dell'**Assicurazione**, dovrà dare comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo clienti@agosducato.it, o telefonica al numero 800.991.840, o mediante raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. Back Office - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126

Se il **Cliente** non inoltra la disdetta entro il termine indicato, il **Contratto di Assicurazione** si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla **Compagnia**.

11 Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione

11.1 Diritto di Recesso

Il diritto di recesso di 14 giorni al quale l'**Aderente**, in caso di vendita a distanza, avrebbe diritto, viene esteso dalla **Compagnia** a 60 giorni dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto** o dalla ricezione della documentazione pre-contrattuale, se successiva, indipendentemente dalla modalità di conclusione del Contratto (in filiale, fuori sede e a distanza).

L'**Aderente** dovrà dare comunicazione scritta della propria volontà di recedere dal presente contratto a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. Back Office - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126., ovvero a mezzo email all'indirizzo email clienti@agosducato.it, ovvero telefonicamente al numero 800.991.840.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà a rimborsare all'**Aderente**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di **Recesso**, la parte di **Prezzo** corrisposto al netto delle imposte.

11.2 Sospensione della copertura

Se l'**Aderente** non corrisponde la prima rata di **Prezzo**, la copertura resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 del giorno di pagamento di quanto dovuto. Se l'**Aderente** non corrisponde alle scadenze convenute le rate di **Prezzo** successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di quanto dovuto.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento delle rate di **Prezzo** dovute.

Il **Contratto** si risolve di diritto se la **Compagnia** non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Prezzo** o la rata sono scaduti, fermi il diritto al **Prezzo** in corso.

11.3 Diritto di Cessazione

L'**Aderente** ha facoltà di chiedere la cessazione del **Contratto in qualsiasi momento** successivamente al decorso del sessantesimo giorno dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto**.

In questo caso la copertura cesserà alla scadenza del mese a cui si riferisce l'ultima rata di Prezzo corrisposta e la copertura cesserà alla scadenza dell'ultima rata pagata e sarà sospeso l'addebito delle rate successive.

Tale facoltà può essere esercitata, inviando analogo comunicazione secondo le modalità indicate al precedente art. 11.1.

12 Cessazione del Contratto

Il **Contratto di Assicurazione** cessa:

- in caso di recesso dell'**Aderente** secondo le modalità descritte;
- in caso di disdetta da parte della **Compagnia** o dell'**Aderente** comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
- in caso di recesso della **Compagnia** per sopravvenute condizioni di non assicurabilità, a norma dell'art. 1.2 Condizioni di assicurabilità del **Fabbricato** in cui è sito il **Contenuto** assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di cessazione secondo le modalità sopra descritte.

Il **Contratto di Assicurazione** può essere risolto dalla **Compagnia** in caso di mancato pagamento da parte dell'**Aderente** delle rate di **Prezzo** per tre mesi consecutivi.

13 Assicurazione presso più assicuratori

In caso di **Sinistro**, l'**Aderente/Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se a seguito della denuncia di Sinistro si attiva un'altra impresa assicuratrice, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** gli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione, nei limiti delle condizioni previste dal presente **Contratto**.

14 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

15 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico dell'**Aderente**.

16 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

17 Foro competente

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di **Domicilio** elettivo dell'**Assicurato** o **Aderente**.

18 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Aderente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

19 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica; per quanto riguarda l'**Aderente** agli indirizzi e recapiti indicati nel **Modulo di Adesione**.

20 Verifica delle cose assicurate

La **Compagnia** ha diritto verificare le cose assicurate qualora necessario per la gestione del **Sinistro**.

21 Surrogazione

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

F - Cosa fare in caso di Sinistro

22 Sinistri delle Sezioni Danni al Contenuto e Furto

22.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano la **Somma Assicurata**.

Inoltre, l'Assicurato deve adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

22.2 Obbligo di denuncia all'autorità

Nel caso in cui il **Sinistro** costituisca o possa costituire **Reato**, l'Assicurato deve denunciare il fatto all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, entro 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisando ogni circostanza utile per l'accertamento dei fatti, ivi inclusa la causa presunta, l'elenco dettagliato dei beni interessati, l'entità approssimativa dei danni.

Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla **Compagnia** entro i 15 giorni successivi.

22.3 Conservazione tracce

L'Assicurato deve conservare fino all'avvenuto accertamento del **Sinistro** da parte della **Compagnia** le tracce, indizi ed i residui materiali del **Sinistro**. È consentito il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione del **Fabbricato**. Queste obbligazioni non danno diritto ad alcun **Indennizzo**.

22.4 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'Assicurato deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.620.546 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.98 (dall'Italia e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

22.5 Dettagli del Sinistro

L'Assicurato deve fornire alla **Compagnia** tutti i dettagli rilevanti del **Sinistro**.

In particolare, deve fornire un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati. Inoltre, a richiesta, deve fornire uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del loro valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Compagnia** o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche.

In particolare l'Assicurato deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo per provare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di **Furto** o **Rapina**.

Relativamente ai beni antichi o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'Assicurato dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata.

22.6 Cooperazione

L'**Assicurato** deve comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** ed i periti decidessero di compiere.

22.7 Massimali, Franchigie e Scoperti

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore dei singoli **Massimali/Somme Assicurate**. Si applicano inoltre le **Franchigie** e gli **Scoperti**, come previsto dalle singole garanzie e dalla Tabella Riassuntiva di Massimali, **Franchigie** e **Scoperti**.

Nel limite massimo di **Indennizzo** o **Rimborso** vanno comprese anche le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

In caso di **Sinistro** il **Massimale/Somma Assicurata** viene ridotto, con effetto immediato e fino a termine del **Contratto** in corso o del rilevante **Periodo Assicrativo**, di un importo pari all'**Indennizzo** riconosciuto.

22.8 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del **Reato**, perde il diritto all'**Indennizzo**.

22.9 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

22.10 Liquidazione del danno

L'ammontare dell'**Indennizzo** dovuto è definito d'accordo tra la **Compagnia** e l'**Assicurato**.

In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni copertura prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti, **Massimali** e/o **Somme Assicurate** condivisi tra garanzie definiti nel Contratto.

L'**Assicurato** acquista il diritto al pagamento dell'**Indennizzo** se procede alla riparazione del **Contenuto**, sempre che non ne derivi un aggravio alla **Compagnia**, entro 365 giorni dal **Sinistro**.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

22.11 Valore del Contenuto

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** si determina come differenza tra il valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, considerati degrado e vetustà, ed il valore di ciò che rimane del **Contenuto** dopo il **Sinistro** stesso, fermi restando i limiti previsti.

22.12 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**Assicurato** deve avvisare la **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della **Compagnia** se l'intero danno è stato indennizzato, a meno che l'**Assicurato** non restituisca l'intero Indennizzo relativo alle cose recuperate.

Se l'**Indennizzo** ha coperto solo una parte del valore delle cose recuperate, l'**Assicurato** può:

- a) conservare la proprietà delle cose recuperate, se restituisce l'Indennizzo relativo, oppure
- b) far provvedere alla vendita delle cose recuperate.

In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** secondo le previsioni del Contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà un importo (Indennizzo) soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del **Sinistro**.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di cedere alla **Compagnia** la proprietà delle cose recuperate che siano d'uso personale o domestico (così detto abbandono); la **Compagnia** può decidere di non accettare, pagando l'**Indennizzo** dovuto.

22.13 Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni ed i diritti nascenti dal **Contratto** non possono essere esercitati che dal **Cliente** e dalla **Compagnia**. In particolare, è il **Cliente** che ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'**Indennizzo** non può tuttavia essere pagato se non all'**Assicurato** (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.

23 Sinistri della Sezione Danni a Terzi

23.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un Rischio coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il Massimale.

L'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

23.2 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.620.546 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.98 (dall'Italia e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

23.3 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a **terzi** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

23.4 Spese di resistenza

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia**, entro il **Limite di Indennizzo** di un importo pari ad un quarto del **Massimale** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo **Massimale**, le spese vengono ripartite fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

La **Compagnia** non rimborsa spese per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di **Sinistro** la **Somma Assicurata** viene ridotta per effetto del **Sinistro** dell'importo dello stesso.

24 Sinistri della Sezione Assistenza

24.1 Soggetto a cui rivolgersi e recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

Per ogni richiesta di **Assistenza**, l'**Assicurato** dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi del **Sinistro**, la **Centrale Operativa** ai seguenti numeri telefonici:

- numero verde 800.620.546 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'**Estero** numero +39 02.87.31.01.98
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +3902.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

La **Centrale Operativa** è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre l'**Assicurato** dovrà presentarsi come "**ASSICURATO Credit Agricole con il prodotto Casa Protetta Agos**" e comunicare:

- il tipo di Assistenza di cui ha bisogno
- l'indirizzo in cui occorre Assistenza
- il Nome e Cognome
- il Numero di polizza
- il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

Gli interventi di **Assistenza** devono essere di norma disposti direttamente dalla **Centrale Operativa**, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla **Prestazione di Assistenza**, salvo i casi di forza maggiore che dovrà comunque essere documentato.

Si declina ogni responsabilità per eventuali richieste di **Assistenza** fatte al **Contraente** e non inoltrate alla **Centrale Operativa**. Salvo quanto sopra, le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla **Centrale Operativa** **NON SARANNO RIMBORSATE**.

24.2 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

24.3 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il **Rimborso** delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di **Prestazioni di Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

25 Sinistri della Sezione Tutela Legale

25.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'Assicurato deve comunicare alla **Compagnia** qualunque atto a lui notificato entro 15 giorni dalla data di notifica. Per farlo può contattare l'Ufficio Tutela Legale della **Compagnia** ai seguenti recapiti:
 numero verde gratuito 800.620.546 (solo dall'Italia) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 e-mail
 tutelalegale@ca-assicurazioni.it
 e-mail PEC tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it
 fax: +39 02 88 21 83 355 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

25.2 Gestione della Controversia e nomina del legale

La **Compagnia** svolge ogni utile tentativo per comporre bonariamente la **controversia**.

L'Assicurato non può iniziare azioni giudiziarie, raggiungere accordi o **Transazioni** senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

25.3 Nomina del legale o del perito

Se non è possibile definire bonariamente la **controversia**, vi è un conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'Assicurato o vi è necessità di una difesa in sede penale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Se la **controversia** o il procedimento penale sono in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di **residenza** dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello della propria residenza, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Solo in questo caso la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti indicati nel **Contratto**.

Se l'Assicurato non intende scegliere egli stesso il legale, può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.

La **Compagnia** conferma l'incarico professionale così conferito. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

La **Compagnia** pagherà il **Rimborso** delle spese effettuate dall'Assicurato (Indennizzo) solo

- a) se l'Assicurato non ha già ottenuto il **Rimborso** da Terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della **Controversia**.

L'Assicurato deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.



Chiusura finale della controversia

Si ha chiusura finale della controversia quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una Transazione finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di infondatezza della lite.

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia** relativamente alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità.

La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la **Controversia**. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

25.4 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'**Assicurato** deve:

- a) informare immediatamente la **Compagnia** in modo completo e veritiero su tutti i particolari del **Sinistro**, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi e informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

G - Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde: 800 620 546 - dall'estero +39 02 87 31 01 98

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 620 546 - dall'estero +39 02 87 31 01 98

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO DI TUTELA LEGALE

UFFICIO TUTELA LEGALE

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 620 546 - dall'estero +39 02 87 31 01 98

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma -

www.ivass.it.

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: info@ca-assicurazioni.it - info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 620 546

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00 Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it



<http://www.ca-assicurazioni.it>